



A. R. D. E .L.

Osservatorio

*“disposizioni legislative, direttive e chiarimenti ministeriali;
adempimenti e scadenze”*

*Numero 3/2009
Gennaio 2009*

Scadenzario Marzo-Aprile 2009

A cura del *Dott. Francesco Bruno*



SOMMARIO

- Bilancio di previsione
- Patto di stabilità interno
- Rendiconto
- Contabilità e regole di gestione
- Ordinamento finanziario e contabile
- Entrate
- Spesa
- Servizi pubblici
- Lavori pubblici
- Pubblico impiego
- Contributi previdenziali e assistenziali
- Sostituto d'imposta
- Imposta sul valore aggiunto (Iva)

Bilancio di previsione

Termine per l'approvazione

1. E' fissata al 31 dicembre la scadenza entro la quale deve essere deliberato il bilancio di previsione per l'anno successivo. (*art. 151, c. 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267; art.13, c.4, D.Lgs. 12 aprile 2006, n.170*).

1.1. Il termine può essere differito, in presenza di motivate esigenze, con decreto ministeriale.

1.2. Il termine per la deliberazione consiliare del bilancio di previsione 2009 è prorogato al 31 marzo 2009. (*D.M. 19 dicembre 2008, in G.U. n. 3 del 5 gennaio 2009; errata – corrige, in G.U. n. 8 del 12 gennaio 2009*).

Patto di stabilità interno

Enti di nuova istituzione

1. Il Comune di Roma è parificato agli enti di nuova istituzione nell'anno 2008 e, pertanto, la disciplina del patto di stabilità interno si applica con decorrenza dall'anno 2011 sulla base di calcolo del rendiconto 2009. (*art. 18, c. 4 quater, aggiunto al D.L. 29 novembre 2008, n. 185, dalla legge di conversione 28 gennaio 2009, n. 2*).

Monitoraggio e verifiche per l'anno 2008

1. Con D.M. 17 dicembre 2008 sono stati definiti i modelli di rilevazione e le modalità del patto di stabilità interno 2008. (*in G.U. n. 13 del 17 gennaio 2009*).

1.1. Il primo invio dei dati, esclusivamente tramite l'applicazione web, da concludersi entro 7 febbraio 2009, riguarderà le risultanze al 30 giugno ed al 30 settembre 2008, con i dati cumulati a tutto il periodo di riferimento.

1.2. Le risultanze per l'intero anno 2008 devono essere trasmesse entro il 31 gennaio 2009.

1.3. Gli enti che non hanno rispettato il patto 2007 devono compilare anche i modelli che evidenziano gli effetti dei provvedimenti assunti nel 2008 per il recupero degli scostamenti, effetti che devono essere depurati dal saldo finanziario 2008 ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi.

1.4. Tutti i dati sono modificabili entro un mese dalla data di approvazione del rendiconto 2008.

2. La certificazione per il patto relativa all'anno 2008 deve essere trasmessa entro il termine perentorio del 31 marzo 2009. (*art.1, c.686, legge 27 dicembre 2006, n.296, nel testo modificato dall'art. 1, c. 379, lett. l, legge 24 dicembre 2007, n. 244*).

2.1. Gli enti locali che non provvedono ad inviare la certificazione nei modi e nei tempi disposti, sono considerati inadempienti al patto di stabilità interno.

Saldo 2009-2011

1. Ai fini della determinazione del saldo finanziario per il solo anno 2009, i Comuni che nel triennio 2006-2008 hanno rispettato il patto di stabilità interno possono non conteggiare nel saldo i pagamenti di spese in conto capitale finanziate da risparmi derivanti da:
a) minori interessi passivi conseguenti alla riduzione dei tassi sui mutui o alla rinegoziazione dei mutui stessi, se non già conteggiati nei bilanci di previsione;
b) minori interessi registrati a seguito dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione disponibile per la rinegoziazione dei mutui e prestiti.

(*art. 2 ter, aggiunto al D.L. 29 novembre 2008, n. 185, dalla legge di conversione 28 gennaio 2009, n. 2*).

1.1. Con D.M. da adottare entro il 28 febbraio 2009 saranno dettate le disposizioni attuative.

Rendiconto

Controlli e verifiche – Corte dei conti.

1. I comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti devono trasmettere il rendiconto 2008 alla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti. (*art. 1, D.M. 9 maggio 2006*).

1.1. I funzionari da abilitare alla trasmissione, comunicati in forma cartacea alla Corte dei conti, devono provvedere all'invio telematico del rendiconto 2008 approvato dal consiglio comunale, a decorrere dal 2 luglio 2009. (*nota Corte dei conti, sezione delle autonomie, 21 gennaio 2009, n. 514*)

1.2. Dal 2 febbraio al 30 giugno 2009 deve, altresì, essere inviato telematicamente anche il rendiconto 2007.

Contabilità e regole di gestione

Servizi di riscossione

1. Dal 1° gennaio 2009 l'aggio a totale carico del debitore per l'attività degli agenti della riscossione è pari al 9% delle somme iscritte a ruolo riscosse e dei relativi interessi, in caso di pagamento oltre il 60° giorno dalla notifica della cartella. Nel caso di pagamento entro il 60° giorno, solo il 4,65% è a carico del debitore, mentre il restante 4,35% è a carico dell'ente. (*art. 17, D.Lgs 13 aprile 1999, n. 112, nel testo sostituito dall'art. 32, c. 1, D.L. 29 novembre 2008, n. 185, come modificato dalla legge di conversione 28 gennaio 2009, n. 2*).

1.1. L'agente della riscossione trattiene l'aggio all'atto del riversamento all'ente impositore delle somme riscosse. (*art. 17, c. 4*).

1.2. Nei casi di riscossione spontanea a mezzo ruolo, l'aggio spettante è nella misura stabilita con D.M. 4 agosto 2000. (*art. 17, c. 5 bis*).

Tasso ufficiale di riferimento

1. Il Tur (ex Tus) è pari al tasso di riferimento della Banca Centrale Europea. (*art.2, c.1, D.Lgs 24 giugno 1998, n.213*).

2. Dal 21 gennaio 2009 il tasso di riferimento Bce è del 2,00%. (*decisione Bce 15 gennaio 2009*).

2.1. Le variazioni negli anni sono state le seguenti:

- 3 febbraio 2000, 3,25%
- 16 marzo 2000, 3,50%
- 27 aprile 2000, 3,75%
- 8 giugno 2000, 4,25%
- 31 agosto 2000, 4,50%
- 5 ottobre 2000, 4,75%
- 10 maggio 2001, 4,50%
- 30 agosto 2001, 4,25%
- 17 settembre 2001, 3,75%
- 8 novembre 2001, 3,25%
- 5 dicembre 2002, 2,75%
- 6 marzo 2003, 2,50%
- 5 giugno 2003, 2,00%
- 1 dicembre 2005, 2,25%

- 2 marzo 2006, 2,50%
- 15 giugno 2006, 2,75%
- 9 agosto 2006, 3,00%
- 11 ottobre 2006, 3,25%
- 13 dicembre 2006, 3,50%
- 14 marzo 2007, 3,75%
- 12 giugno 2007, 4,00%.
- 9 luglio 2008, 4,25%
- 15 ottobre 2008, 3,75%
- 12 novembre 2008, 3,25%
- 10 dicembre 2008, 2,50%
- 21 gennaio 2009, 2,00%.

Ordinamento finanziario e contabile

Enti locali dissestati

1. Con D.M. 9 dicembre 2008 sono stati definiti, per il triennio 2008-2010, i rapporti medi dipendenti-popolazione per classe demografica validi per gli enti in condizioni di dissesto. (*in G.U. n. 4 del 7 gennaio 2009*).

1.1. Il rapporto medio per i Comuni, divisi in classi demografiche, è il seguente:

- fino a 999 abitanti 1/110
- da 1.000 a 2.999 abitanti 1/154
- da 3.000 a 9.999 abitanti 1/172
- da 10.000 a 59.999 abitanti 1/156
- da 60.000 a 249.999 abitanti 1/121
- oltre 249.999 abitanti 1/95

1.2. Il rapporto medio per le Province, divise in classi demografiche, è il seguente:

- fino a 299.999 1/720
- da 300.000 a 499.999 abitanti 1/809
- da 500.000 a 999.999 abitanti 1/1113
- da 1.000.000 a 2.000.000 abitanti 1/1310
- oltre 2.000.000 abitanti 1/1462

Entrate

Trasferimenti statali

1. Il fondo disponibile ripartito a favore dei comuni a titolo di compensazione della minore imposta accertata nell'anno 2008 per effetto dell'esenzione dall'Ici delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale è stato di euro 2.864 milioni, a fronte di 3.022 milioni di euro attestati con la certificazione di cui al D.M. 15 febbraio 2008 quale gettito Ici riscosso per l'anno 2007 per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ossia il 94,75% del gettito attestato dai comuni. (*comunicato ministero interno, direzione centrale finanza locale, 18 dicembre 2008*).

2. Dall'anno 2001, i minori introiti relativi all'Ici per effetto dei minori imponibili derivanti dall'autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati di categoria D, sono compensati con corrispondente aumento dei trasferimenti statali. (*art.64, c.1, legge 23 dicembre 2000, n.388*).

2.1. L'aumento dei trasferimenti statali interviene se i minori introiti sono superiori a euro 1.549,37 ed allo 0,50% della spesa corrente prevista per ciascun anno.

2.2. Qualora per effetto della determinazione definitiva della rendita catastale dei fabbricati di categoria D dovesse derivare un introito superiore, almeno del 30%, rispetto a

quello conseguito prima dell'autodeterminazione, i trasferimenti erariali di parte corrente sono ridotti in misura pari a tale eccedenza. (*art.64, c.2*).

2.3. La riduzione si attua e permane a decorrere dall'anno successivo a quello in cui la determinazione della rendita catastale è divenuta definitiva, anche a seguito della definizione dei ricorsi.

2.4. Con decreto Ministero interno 1 luglio 2002, n.197, sono disciplinati i criteri e le modalità per l'erogazione dei trasferimenti erariali aggiuntivi e per la riduzione nei casi di cui al precedente punto. (*in G.U. n.214 del 12 settembre 2002*).

2.5. Al fine di ottenere il contributo statale, i comuni interessati, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la minore entrata, devono inviare al Ministero interno, per il tramite degli uffici territoriali del Governo, apposita certificazione attestante il minor gettito Ici.

2.6. A decorrere dall'anno 2007, il termine del 30 giugno per l'invio della certificazione è perentorio, a pena di decadenza dell'assegnazione del trasferimento. (*art.1, c.712, legge 27 dicembre 2006, n.296*).

2.7. Analoga certificazione, relativa al maggior gettito, deve essere presentata dai comuni per i quali deve procedersi alla riduzione dei trasferimenti.

2.8. Il trasferimento statale assegnato viene rideterminato, per tutti gli anni in riferimento, a seguito della revisione in aumento dei criteri di determinazione della rendita catastale degli opifici e degli immobili costruiti per l'esercizio di attività industriali o commerciali. (*art.1, c.540, legge 30 dicembre 2004, n.311*).

2.9. La certificazione deve essere presentata solo se è avvenuta una variazione rispetto alla precedente, ovvero in caso di perdita accertata e non certificata. (*circolare telegrafica, ministero interno, direzione centrale finanza locale, 23 maggio 2007, n. F.L. 9/2007*).

2.10. I comuni che hanno presentato certificazione e non hanno subito ulteriori perdite non devono presentare ulteriori richieste, in quanto l'importo attribuito consolida nei trasferimenti erariali.

2.11. Le dichiarazioni attestanti il minor gettito Ici derivante da fabbricati del gruppo catastale D, per ciascuno degli anni 2005 e precedenti, anche se già presentate, devono essere trasmesse al ministero interno, a pena di decadenza, entro il 31 gennaio 2009, corredate da un'attestazione del responsabile del servizio finanziario ed asseverate dall'organo di revisione. (*art. 2 quater, c. 7, aggiunto al D.L. 7 ottobre 2008, n. 154, dalla legge di conversione 4 dicembre 2008, n. 189*).

2.12. L'inadempimento, relativo agli anni dal 2001 al 2005, deve essere rispettato da tutti i comuni che hanno registrato minori entrate, al fine di ottenere l'attribuzione del corrispondente incremento dei trasferimenti statali. (*circolare ministero interno, direzione centrale finanza locale, 24 dicembre 2008, n. F.L. 6/2008, in G.U. n. 2 del 3 gennaio 2008*).

2.13. Per ogni anno certificato, l'importo richiesto a rimborso deve essere comprensivo anche delle perdite accertate negli anni precedenti, come da certificazione prevista dal D.M. 1 luglio 2002, n. 197.

2.14. Le certificazioni devono essere corredate da separata attestazione del responsabile del servizio finanziario e da asseverazione dell'organo di revisione, che evidenzia le minori entrate registrate per ciascuno degli anni dal 2001 al 2005 e gli eventuali contributi statali a rimborso, riconosciuti ed incassati.

2.15. Le certificazioni devono essere trasmesse alla Prefettura territorialmente competente. In mancanza, viene meno il titolo alla corresponsione del contributo statale, anche se precedentemente riconosciuto.

2.16. Mantengono validità gli effetti delle dichiarazioni presentate per gli anni successivi al 2005.

2.17. Con circolare del ministero dell'economia e finanze, dipartimento delle finanze, direzione federalismo fiscale, 29 dicembre 2008, n. 27100, sono fornite istruzioni per l'invio delle dichiarazioni.

2.18. Con comunicazione congiunta del ministero dell'interno, direzione centrale finanza locale, e della direzione federalismo fiscale, 23 gennaio 2009, sono forniti ulteriori chiarimenti.

Addizionali all'accisa sull'energia elettrica

1. I soggetti liquidatori dell'addizionale qualora si trovino nella condizione di dovere versare ai comuni rate di acconto di modesta entità, possono richiedere l'autorizzazione al versamento anticipato, in unica soluzione, del totale delle rate di acconto dovute, salvo conguaglio (*circolare agenzia delle dogane, 12 gennaio 2009, n. 2/D*).

Imposta provinciale di trascrizione

1. È ridotta da 150 a 50 euro la misura dell'imposta provinciale di trascrizione per l'iscrizione al p.r.a. di ipoteche per residuo prezzo o convenzionali (*art. 3, c. 13bis, aggiunto al D.L. 29 novembre 2008, n. 185, dalla legge di conversione 28 gennaio 2009, n. 2*).

1.1. La cancellazione delle medesime ipoteche è esente dall'imposta.

Imposta comunale sugli immobili (Ici)

1. Sono esenti dall'imposta gli immobili destinati allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, che non abbiano natura esclusivamente commerciale utilizzati dai seguenti soggetti di cui all'art.73 (ex art.87), c.1, lett. c, del D.P.R. 917/1986, ossia dagli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali. (*art.7, c.2 bis, aggiunto al D.L. 30 settembre 2005, n.203, dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n.248, nel testo integrato dall'art.1, c.133, legge 23 dicembre 2005, n. 266 e modificato dall'art.39, D.L. 4 luglio 2006, n.223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n.248*).

1.1. Con circolare del ministero economia e finanze, dipartimento delle finanze, direzione federalismo fiscale, 26 gennaio 2009, n. 2/DF, sono forniti chiarimenti e puntualizzati i requisiti soggettivi e oggettivi per fruire dell'esenzione.

Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche (Tosap)

1. Le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o qualsiasi altro manufatto da aziende erogatrici dei servizi pubblici e da quelli esercenti attività strumentali ai servizi stessi non sono più soggette al criterio di determinazione forfettaria per chilometro lineare, ma commisurate al numero complessivo delle utenze per la misura unitaria di tariffa riferita a due classi di comuni. (*art. 63, c. 2, lett. f, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446*).

1.1. La misura unitaria di tariffa per le utenze dei comuni fino a 20.000 abitanti è di 0,775 euro, quella per le utenze dei comuni oltre 20.000 abitanti è di 0,645 euro.

1.2. Per le occupazioni del territorio provinciale, il canone è determinato nella misura del

20% dell'importo risultante dall'applicazione della misura unitaria prevista per i comuni per il numero complessivo delle utenze presenti nei comuni compresi nel medesimo ambito territoriale.

1.3. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente.

1.4. Gli importi del canone sono rivalutati annualmente in base all'indice Istat dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

1.5. Il canone è versato in unica soluzione dal titolare dell'atto concessorio entro il 30 aprile ciascun anno su c.c.p., salvo che i comuni e le province non abbiano previsto termini e modalità (ad esempio, ratizzazione) diversi e ne abbiano dato comunicazione alle aziende.

1.6. Nel caso che il termine di pagamento della Tosap permanente abbia scadenza nel mese di gennaio o comunque anteriore alle variazioni regolamentari o tariffarie aventi decorrenza dal 1° gennaio, può essere deliberato il differimento dei termini di pagamento. (*circolare Ministero finanze, direzione centrale fiscalità locale, 5 febbraio 2001, n. 1/FL*)

1.7. Con circolare ministero dell'economia e finanze, dipartimento delle finanze, direzione federalismo fiscale, 20 gennaio 2009, n. 1/DF, sono forniti chiarimenti in ordine all'applicazione della Tosap e del canone (Cosap) per le occupazioni effettuate con cavi, condutture e impianti da aziende di erogazione di pubblici servizi.

Tariffe e prezzi pubblici

1. La sospensione fino al 31 dicembre 2009 delle norme che obbligano o consentono atti aventi ad oggetto l'adeguamento di diritti, contributi o tariffe non si applica agli enti locali, cui è rimessa autonoma decisione (*art. 3, c. 1, D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2*).

Spesa

Personale

1. Con lo stipendio del mese di dicembre 2008, può provvedersi all'erogazione, in unica soluzione, dell'indennità di vacanza contrattuale riferita al primo anno del biennio economico 2008-2009 (*art. 33, c.4, D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2*).

1.1. L'indennità di vacanza contrattuale è pari allo 0,51% dello stipendio tabellare mensile (30% del tasso di inflazione dell'1,7% programmato 2008), per i mesi da aprile a giugno 2008, ed allo 0,85% dello stipendio tabellare mensile (50% del tasso di inflazione dell'1,7% programmato 2008), per i mesi da luglio a 13ma mensilità di dicembre 2008. (*comunicato ministero economia e finanza, ragioneria generale dello Stato, 4 dicembre 2008*).

1.2. Dal 1 gennaio 2009, l'indennità può continuare ad essere corrisposta. (*art. 2, c. 35, legge 22 dicembre 2008, n. 203*).

Documento unico di regolarità contributiva

1. In tutti i casi in cui è richiesto dalla legge, le stazioni appaltanti pubbliche non devono più richiedere agli appaltatori il DURC, ma acquisirlo d'ufficio dalla Cassa edile, dall'Inps o dall'Inail. (*art. 16bis, c. 10, aggiunto al D.L. 29 novembre 2008, n. 185, dalla legge di conversione 28 gennaio 2009, n. 2*).

Pagamenti

1. Gli enti locali, su istanza dei creditori, possono certificare se il credito vantato è certo, liquido ed esigibile, consentendo ai creditori la cessione pro-soluto a favore di banche o intermediari finanziari (*art. 3, c. 9bis, aggiunto al D.L. 29 novembre 2008, n. 185, dalla legge di conversione 28 gennaio 2009, n. 2*).

1.1. La certificazione verrà rilasciata entro 20 giorni dal ricevimento dell'istanza anche nel caso in cui il contratto di fornitura o servizio esclude la cedibilità del credito.

1.2. Le modalità di attuazione sono disciplinate con D.M. da adottare entro il 28 febbraio 2009.

Servizi pubblici

Trasporto pubblico locale

1. Con D.M. saranno ripartite per esigenze di trasporto locale, ai fini del miglioramento della sicurezza, dell'ammodernamento dei mezzi e della riduzione delle tariffe, le somme provenienti dal recupero degli aiuti fiscali in favore delle società per azioni a partecipazione pubblica maggioritaria esercenti servizi pubblici locali. (*art. 25, c. 5, D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2*).

Posta elettronica certificata

1. È obbligatoria l'istituzione di una casella di posta certificata per ciascun registro di protocollo, di cui dare comunicazione al CNIPA, che provvede alla pubblicazione delle caselle in un elenco consultabile per via telematica. (*art. 16, c. 8, D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2*).

2. Le pubbliche amministrazioni utilizzano esclusivamente la posta elettronica certificata per le comunicazioni e le notificazioni ai propri dipendenti o a quelli di altra amministrazione pubblica, con effetto equivalente alla notificazione a mezzo posta. (*art. 16bis, c. 6, aggiunto al D.L. 29 novembre 2008, n. 185, dalla legge di conversione 28 gennaio 2009, n. 2*).

2.1. Con DPCM da emanare entro il 27 aprile 2009, saranno stabilite le modalità di attuazione.

Servizi demografici

1. Entro 24 ore dalla conclusione del procedimento amministrativo anagrafico, l'ufficio di anagrafe trasmette le variazioni all'indice nazionale delle anagrafi, che provvede a renderle accessibili alle altre amministrazioni pubbliche. (*art. 16bis, c. 1, aggiunto al D.L. 29 novembre 2008, n. 185, dalla legge di conversione 28 gennaio 2009, n. 2*).

1.1. Le modalità di attuazione saranno stabilite con uno o più decreti ministeriali.

2. La richiesta al cittadino di documenti diversi da quelli indispensabili per la formazione e le annotazioni degli atti di stato civile e di anagrafe costituisce violazione dei doveri d'ufficio, ai fini della responsabilità disciplinare. (*art. 16bis, c. 2, aggiunto al D.L. 29 novembre 2008, n. 185, dalla legge di conversione 28 gennaio 2009, n. 2*).

3. I comuni omissivi sono sollecitati a procedere al popolamento, al costante aggiornamento ed al corretto utilizzo del sistema INA-SAIA. (*nota ministero interno, dipartimento per gli affari interni e territoriali, 2 dicembre 2008, n. 13131*).

3.1. L'omessa puntuale registrazione in INA potrà comportare gravi ripercussioni sul procedimento di individuazione degli aventi diritto alla "carta acquisti" per i non abbienti, i cui dati anagrafici e le variazioni vengono accertati attraverso il sistema INA-SAIA, a termini del D.M. 16 settembre 2008. (*in G.U. n. 281 dell'1 dicembre 2008*).

Lavori pubblici

Edilizia scolastica

1. Con deliberazione CIPE 21 febbraio 2008, n. 17/2008, è stato approvato programma stralcio di rimodulazione del piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici (in *G.U. n. 5 dell'8 gennaio 2009*).

2. Le domande di finanziamento di progetti per l'adeguamento di edifici scolastici di istruzione secondaria di primo grado e superiori alle vigenti disposizioni in tema di sicurezza e igiene del lavoro ed alle norme per l'abbattimento delle barriere architettoniche, con un finanziamento di 50 milioni di euro ripartito per regioni, devono essere presentate entro il termine perentorio del 20 marzo 2009 (*bando INAIL 2008/2009, in G.U. 5° serie speciale, 29 dicembre 2008*).

Programma Urban-Italia

1. Il termine per la conclusione (i comuni sono tenuti a spendere) del programma Urban-Italia è prorogato dal 31 dicembre 2008 al 30 giugno 2009 (*D.M. 23 dicembre 2008, in G.U. n. 11 del 15 gennaio 2009*).

1.1. Il termine per la copertura finanziaria del programma e per il mantenimento della contabilità speciale dei singoli comuni è anch'esso prorogato al 30 giugno 2009.

Finanza di progetto

1. Con deliberazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, 14 gennaio 2009, n. 1, sono fornite le linee guida sulla finanza di progetto, quale strumento operativo per risolvere problemi interpretativi riguardanti le nuove procedure e per le modalità di redazione degli studi di fattibilità (in *G.U. n. 22 del 28 gennaio 2009*).

Microprogetti

1. Dal 27 gennaio 2009, gruppi di cittadini organizzati possono formulare proposte operative di pronta realizzazione di opere di interesse locale, senza oneri per l'ente, nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti o delle clausole di salvaguardia degli strumenti urbanistici adottati (*art. 23, c. 1 e 5, D.L. 29 novembre 2008, n. 185, nel testo della conversione in legge 28 gennaio 2009, n. 2*).

1.1. L'ente locale provvede sulla proposta e, in mancanza, decorsi due mesi dalla presentazione, la stessa si intende RESPINTA. (*art. 23, c. 2*).

1.2. Le opere realizzate sono acquisite al patrimonio indisponibile dell'ente. (*art. 23, c. 3*).

1.3. Gli enti locali possono predisporre apposito regolamento per disciplinare le attività ed i processi. (*art. 23, c. 1*).

Interventi infrastrutturali

1. Una quota delle risorse del Fondo aree sottoutilizzate è assegnata al fondo infrastrutture, anche per la messa in sicurezza delle scuole, per le opere di risanamento ambientale, per le infrastrutture museali ed archeologiche, per l'innovazione tecnologica, e le infrastrutture strategiche per la mobilità e l'edilizia abitativa. (*art. 18, c. 1, lett. b, e c. 4bis, D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2*).

Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici

1. A decorrere dall'anno 2007 le spese di funzionamento dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici sono finanziate dal mercato di competenza. (*art.1, c.65, legge 23 dicembre 2005, n.266*).

1.1. L'Autorità determina annualmente l'ammontare delle contribuzioni ad essa dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza. (*art.1, c.67*).

1.2. L'Autorità può, altresì, individuare quali servizi siano erogabili a titolo oneroso e determinare la relativa tariffa.

2. Con deliberazione dell'Autorità 26 novembre 2008, entrata in vigore il 1° gennaio 2009, sono state aggiornate le modalità attuative sulle contribuzioni dovute dai soggetti pubblici e privati per l'anno 2009 (*in G.U. n.17 del 22 gennaio 2009*).

2.1. Il contributo da versare all'Autorità è dovuto dalle amministrazioni che bandiscono la gara e dalle imprese che vi partecipano, con importi scaglionati in quattro fasce a seconda del valore della gara.

2.2. Il pagamento del contributo deve avvenire al momento dell'attribuzione, da parte dell'Autorità, del codice di identificazione del procedimento di selezione del contraente, che deve essere riportato nell'avviso pubblico, nella lettera di invito o nella richiesta di offerta comunque denominata.

2.3. Il mancato pagamento della contribuzione comporta l'avvio della procedura coattiva.

Pubblico impiego

Incentivi per la progettazione

1. È modificata, nei casi di progettazione interna, la costituzione del fondo dove affluisce fino ad un massimo dello 0,50% (era 2%) dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro. (*art. 92, c.5, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, nel testo sostituito dall'art. 1, c. 10 quater, aggiunto al D.L. 23 ottobre 2008, n. 162, dalla legge di conversione 22 dicembre 2008, n. 201; art. 61, c. 7bis, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, aggiunto dall'art. 18, c. 4sexies, D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2*).

1.1. Con apposito regolamento sono stabiliti i criteri di ripartizione per ogni singola opera o atto di pianificazione, che tengano conto delle responsabilità professionali assunte dagli autori dei progetti e dei piani, nonché dagli incaricati della direzione dei lavori e del collaudo in corso d'opera.

1.2. Il gravame degli oneri accessori, ivi compresa la quota a carico degli enti, è ricompreso all'interno della quota lorda dello 0,50%.

1.3. L'incentivo corrisposto al singolo dipendente non può superare l'importo del rispettivo trattamento economico complessivo annuo lordo.

Contrattazione integrativa

1. Entro il 31 maggio di ogni anno, tramite la ragioneria generale dello Stato, gli enti locali devono trasmettere alla Corte dei conti specifiche informazioni sulla contrattazione integrativa, certificate dall'organo di revisione. (*art. 67, c. 8, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*).

1.1. Il modello di rilevazione dei costi, predisposto dal Ministero dell'economia e finanze, sarà integrato da scheda con le ulteriori informazioni di interesse della Corte dei conti. (*art. 67, c. 9, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*).

1.2. La documentazione in materia di contrattazione integrativa deve essere pubblicata sul sito web dell'ente, con modalità che garantiscano la piena visibilità e accessibilità delle informazioni ai cittadini. (*art. 67, c. 11, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*).

1.3. La nuova scheda informativa sarà resa disponibile sul sito internet della Ragioneria generale dello Stato in anticipo rispetto ai tempi della rilevazione relativa al conto annuale 2008 che, unitamente alla relazione allegata, sarà arricchito delle informazioni precedentemente comunicate dagli enti, separatamente, al ministero interno. (*circolare ministero economia e finanze, ragioneria generale dello Stato, 20 gennaio 2009, n. 1*).

1.4. Per le esigenze connesse all'integrazione, la relazione al conto annuale 2008 dei comuni e delle unioni di comuni sarà anticipata al periodo dal 9 marzo al 30 aprile 2009.

1.5. L'adempimento della pubblicazione sul sito web dell'ente è da intendersi assolto con la pubblicazione del testo degli accordi integrativi sottoscritti e verificati dall'organo di revisione, nonché delle specifiche schede informative del conto annuale.

2. Le problematiche connesse alle norme in tema di contrattazione integrativa formano oggetto della deliberazione delle Sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei conti n. 43/CONTR/08 adottata nell'adunanza del 15 dicembre 2008.

Lavoratori socialmente utili

1. Con D.M. lavoro, salute e politiche sociali 9 gennaio 2009, sono stati individuati i criteri per la stipula di nuove convenzioni e per l'assegnazione di risorse ai comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti, per lo svolgimento di attività socialmente utili e per l'attuazione di misure di politiche attive del lavoro. (*in G.U. n. 15 del 20 gennaio 2009*).

1.1. Le nuove convenzioni sono riferite a lavoratori impegnati in ASU, nella disponibilità da almeno 7 anni.

1.2. Ai fini dell'ammissione ai contributi, le domande devono essere presentate entro il 19 febbraio 2009.

2. Ai lavoratori impegnati in lavori socialmente utili è riservata una quota del 30% dei posti da ricoprire mediante avviamenti a selezione. (*art.12, c.4, D.Lgs. 1 dicembre 1997, n.468*).

2.1. In deroga ai limiti della quota riservata, i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti che avevano vuoti in organico hanno potuto procedere nell'anno 2007 alla stabilizzazione dei soggetti collocati in attività socialmente utili, relativamente alle qualifiche per le quali non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo. (*art.1, c.558 e 1156, lett. f, legge 27 dicembre 2006, n.296*).

2.2. Il limite massimo complessivo di assunzioni resta fissato in 2.450 unità.

2.3. Spetta ai comuni l'incentivo di euro 9.296,22 per ciascun lavoratore stabilizzato.

2.4. L'incentivo non è soggetto a diversificazione e riduzione nei casi di assunzioni a tempo parziale ed è prioritariamente destinato a coprire gli oneri contributivi (*parere ministero lavoro, salute e politiche sociali, direzione generale per l'attività ispettiva, 23 dicembre 2008, n. 57*).

Situazione occupazionale disabili

1. I datori di lavoro pubblici e privati devono comunicare ai servizi competenti regionali, entro il 31 gennaio di ciascun anno, in via telematica, il prospetto informativo sulla situazione occupazionale dei lavoratori disabili. (*art. 9, c. 6, legge 12 marzo 1999, n. 68, nel testo sostituito dall'art. 40, c. 4, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; circolare ministero lavoro, salute e politiche sociali, direzione generale per l'innovazione tecnologica e comunicazione, 16 dicembre 2008, n. 8831*).

Assenze per malattia

1. Nei primi dieci giorni di assenza, di qualsiasi durata, è corrisposto il trattamento economico fondamentale, con esclusione di qualsiasi altra indennità o emolumento avente carattere fisso e continuativo e di ogni altro trattamento accessorio. (*art.71, c.1, D.L. 25 giugno 2008, n.112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n.133*).

1.1. Si considerano rientranti nel trattamento fondamentale le voci di trattamento economico tabellare iniziale e di sviluppo economico, della tredicesima mensilità, della retribuzione individuale di anzianità e degli eventuali assegni ad personam. (*circolare dipartimento funzione pubblica, 17 luglio 2008, n.7, in G.U. n.209 del 6 settembre 2009*).

1.2. Sono da considerare utili ai fini della decurtazione:

- a) l'indennità di posizione ad personam per incarichi dirigenziali di cui all'art. 110, c. 3, del TUEL ed all'art. 19, c. 6, del D.Lgs 165/2001;
- b) l'indennità di posizione per i titolari di posizione organizzativa;
- c) l'indennità di comparto;
- d) l'indennità per le funzioni di direzione generale corrisposta ai segretari comunali e provinciali;
- e) la retribuzione di posizione per le funzioni di direzione generale.

(*parere dipartimento funzione pubblica, UPPA, 30 gennaio 2009, n. 1*).

1.3. Il computo della decurtazione è effettuato in trentesimi e le giornate di sabato e domenica intercorrenti tra due periodi di assenza per malattia vengono considerate anch'esse assenze soggette a decurtazione.

Contributi previdenziali e assistenziali

Versamenti

1. L'utilizzo del modello "F24 enti pubblici" si estende al pagamento dei contributi e premi dovuti ai diversi enti previdenziali e assicurativi. (*art. 32ter, aggiunto al D.L. 29 novembre 2008, n. 185, dalla legge di conversione 28 gennaio 2009, n. 2*).

Sostituto d'imposta

Bonus famiglie

1. Il bonus straordinario, per il solo anno 2009, ai dipendenti ed assimilati che posseggono i requisiti, è erogato sulla base di apposita richiesta, con autocertificazione degli elementi informativi, prodotta dai lavoratori interessati. (*art. 1, c. 1, 3 e 5, D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2*).

1.1. La richiesta è presentata utilizzando apposito modello approvato con provvedimento dell'Agenzia delle entrate 5 dicembre 2008, prot. 184519. (*art. 1, c. 6*).

1.2. Le autocertificazioni ricevute dai richiedenti il bonus devono essere conservate per tre anni. (*art. 1, c. 21*).

2. Qualora la richiesta del bonus famiglie sia presentata in riferimento al reddito del periodo d'imposta 2007, il termine per la presentazione scade il 28 febbraio 2009. (*art. 1, c. 6, D.L. 29 novembre 2008, n. 185, nel testo modificato dalla legge di conversione 28 gennaio 2009, n. 2*).

2.1. Il beneficio spettante deve essere erogato entro il mese di febbraio 2009, secondo l'ordine di presentazione delle richieste nel limite del monte delle ritenute disponibile. (*art. 1, c. 7 e 8*).

2.2. In considerazione dell'intervenuto spostamento al 28 febbraio del termine di presentazione dell'istanza, si ritiene parimenti differito di un mese, dal 28 febbraio al 31 marzo, anche il termine ultimo per erogare il bonus da parte del sostituto (*circolare agenzia delle entrate, 3 febbraio 2009, n. 2/E*).

2.3. L'importo erogato è recuperato con compensazione sui versamenti unificati da eseguire a partire dal primo giorno successivo a quello di erogazione. (*art. 1, c. 9*).

2.4. Entro il 30 aprile 2009, le richieste ricevute e l'importo erogato in relazione a ciascuna richiesta di bonus devono essere trasmesse, in via telematica, all'Agenzia delle entrate. (art. 1, c. 10).

3. Qualora la richiesta del bonus famiglie sia presentata in riferimento al reddito del periodo d'imposta 2008, il termine per la presentazione scade il 31 marzo 2009. (art. 1, c. 12, D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2).

3.1. Il beneficio spettante deve essere erogato entro il mese di aprile 2009, secondo l'ordine di presentazione delle richieste nel limite del monte delle ritenute disponibile. (art. 1, c. 13, 14 e 15).

3.2. L'importo erogato è recuperato con compensazione sui versamenti unificati da eseguire a partire dal primo giorno successivo a quello di erogazione. (art. 1, c. 9).

3.3. Entro il 30 giugno 2009, le richieste ricevute e l'importo erogato in relazione a ciascuna richiesta di bonus devono essere trasmesse, in via telematica, all'Agenzia delle entrate. (art. 1, c. 16).

Versamenti

1. L'ente locale assume tutti i requisiti di sostituto d'imposta nell'ipotesi in cui il pagamento dei redditi di lavoro dipendente venga effettuato in qualità di committente ai lavoratori impiegati dalla ditta appaltatrice, al fine di assolvere alle obbligazioni nascenti dal vincolo di responsabilità solidale (risoluzione agenzia entrate, 19 dicembre 2008, n. 481/E).

Imposta sul valore aggiunto (IVA)

Trasporto alunni

1. I corrispettivi versati dai comuni a fronte dell'effettuazione del servizio trasporto scolastico da parte di cooperative sociali sono soggetti all'aliquota del 10%, costituendo attività autonoma rispetto a quella educativa (risoluzione agenzia entrate, 30 gennaio 2009, n. 27/E).

Contributo in conto scambio energia

1. Non assume rilevanza ai fini Iva l'immissione di energia in rete, a fronte della quale il gestore dei servizi elettrici corrisponde contributo in conto scambio energia, da impianti fino a 20KW di potenza posti direttamente al servizio di edifici istituzionali (risoluzione agenzia entrate, 20 gennaio 2009, n. 13/E).

Dichiarazione

1. Con provvedimento direttoriale dell'agenzia delle entrate 15 gennaio 2009, n. 2009/4792, sono stati approvati i modelli di dichiarazione IVA/2009 concernenti l'anno 2008, con relative istruzioni.

Momento impositivo

1. La disciplina delle operazioni soggette ad Iva ad esigibilità differita è estesa a tutte le operazioni poste in essere nei confronti di soggetti diversi dai privati consumatori, anche se non effettuate nei confronti dello Stato e di enti pubblici. (art. 7, c. 1, D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2).

1.1. Il debito d'imposta e il diritto alla detrazione sorgono al momento del pagamento del corrispettivo, con un termine di differimento massimo di un anno, ed a condizione che l'esigibilità differita sia stata annotata in fattura.

1.2. Con D.M. sarà determinato il volume d'affari entro cui il regime potrà essere applicato ed ogni altra disposizione attuativa.

Rimborsi e compensazioni

1. È soppressa la disposizione che imponeva l'obbligo di comunicare preventivamente all'Agenzia delle entrate l'intenzione di utilizzare crediti Iva in compensazione per importi superiori a 10.000,00 euro. (*art. 16, c. 3, D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2*).

Adempimenti e scadenze

1 Marzo - Domenica

Bilancio di previsione¹

- Presentazione all'organo consiliare dello schema del bilancio di previsione 2009 ed allegati, munito del parere dell'organo di revisione. (*art.174, c.1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267; D.M. 20 dicembre 2007*).

Rendiconto contributi straordinari

- Termine perentorio, per la rendicontazione all'amministrazione pubblica che li eroga dei contributi straordinari assegnati nell'anno precedente. (*art.158, c.1, D.Lgs. 3 agosto 1999, n.265*).

Incarichi di consulenza

- Comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica - di tutte le notizie relative agli incarichi di consulenza, collaborazione, studio e ricerca conferiti al personale che sia cessato volontariamente dal servizio, avendo il requisito contributivo per l'ottenimento della pensione anticipata di anzianità o che abbia avuto rapporti di lavoro o impiego con l'ente nei cinque anni precedenti a quello della cessazione dal servizio. (*art. 25, c. 3, legge 23 dicembre 1994, n. 724*).

20 Marzo - Venerdì

Edilizia scolastica

- Domanda di finanziamento di progetti per l'adeguamento di edifici scolastici di istruzione secondaria di primo grado e superiori alle vigenti disposizioni in tema di sicurezza e igiene del lavoro ed alle norme per l'abbattimento delle barriere architettoniche (*bando INAIL 2008/2009, in G.U. 5° serie speciale, 29 dicembre 2008*).

30 Marzo - Lunedì

Clausole compromissorie

- Termine ultimo di applicazione di clausole compromissorie nei contratti per lavori, forniture e servizi. (*art.15, D.L. 31 dicembre 2007, n.248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n.31; art.8, D.L. 30 giugno 2008, n.113, assorbito dall'art.4 bis, c.12, aggiunto al D.L. 3 giugno 2008, n.97, dalla legge di conversione 2 agosto 2008, n.129; art. 1 ter aggiunto al D.L. 23 ottobre 2008, n. 162, dalla legge di conversione 22 dicembre 2008, n. 201*).

- Decadenza della competenza arbitrale prevista nei contratti sottoscritti al 1° gennaio 2008, qualora i relativi collegi arbitrali non si siano ancora costituiti. (*art.3, c.21, legge 24 dicembre 2007, n.244, nel testo modificato dall'art.15, D.L. 31 dicembre 2007, n.248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n.31; art. 8, D.L. 30 giugno 2008, n. 113, assorbito dall'art. 4 bis, c. 12, aggiunto al D.L. 3 giugno 2008, n. 97, dalla legge di conversione 2 agosto 2008, n. 129; art. 1ter, aggiunto al D.l. 23 ottobre 2008, n. 162, dalla legge di conversione 22 dicembre 2008, n. 201*).

31 Marzo – Martedì

Tariffe per la cremazione²

Deliberazione di rivalutazione dei limiti tariffari per la cremazione e per la conservazione o dispersione delle ceneri, con effetto dal 1° gennaio, in base al tasso di inflazione 2009 programmato nel Dpef. (art.5, c.1, D.M. 1 luglio 2002; D.M. 16 maggio 2006; art.1, c.169, legge 27 dicembre 2006, n.296).

Addizionale comunale all'Irpef²

(Facoltativa) Deliberazione consiliare dell'aliquota (**non in aumento**) da applicare sui redditi 2009. L'esecutività della deliberazione è differita alla data di pubblicazione su sito informatico. (art. 1, c. 3, D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360; art.1, c.169, legge 27 dicembre 2006, n.296).

Trasmissione al Ministero dell'economia e finanze, dipartimento per le politiche fiscali, ufficio federalismo fiscale, viale Europa 242, 00144 ROMA, di copia conforme all'originale, della deliberazione istitutiva o modificativa dell'aliquota dell'addizionale Irpef, ai fini della pubblicazione sul sito internet www.finanze.it. La trasmissione può essere effettuata anche tramite fax (06-59972870) ovvero, per estratto, mediante posta elettronica. (D.M. 31 maggio 2002).

(Facoltativa) Deliberazione consiliare di fissazione di soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali. (art.1, c.3 bis, D.Lgs. 28 settembre 1998, n.360).

Regolamenti sulle entrate²

Deliberazioni, da assumere non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione, per l'adozione dei regolamenti di disciplina delle entrate, anche tributarie. Entro 30 giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi, i regolamenti sulle entrate tributarie devono essere comunicati, unitamente alla relativa delibera, al Ministero delle finanze e sono resi pubblici mediante avviso in Gazzetta Ufficiale. (art. 52, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 ; art.1, c.169, legge 27 dicembre 2006, n.296).

Servizi a domanda individuale²

- Deliberazione delle tariffe e dei tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi per l'anno 2009. (art.172, c. 1, lett. e, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267; art.1, c.169, legge 27 dicembre 2006, n.296).

Aree e fabbricati²

- Deliberazione di verifica, per l'anno 2009, della quantità e qualità di aree e fabbricati da destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie, che possono essere ceduti in proprietà o in diritto di superficie e di determinazione del prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato. (art.172, c. 1, lett. c, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267; art.1, c.169, legge 27 dicembre 2006, n.296).

Imposta comunale sugli immobili²

- Deliberazione a valere per l'anno 2009, relativa a (**non in aumento del tributo**):

- 1) misura dell'imposta, delle riduzioni e delle detrazioni;
- 2) aliquota ridotta per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale o locate ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale;
- 3) aliquota ulteriormente ridotta per la prima casa per le famiglie con responsabilità di cura per non autosufficienti o disabili (art.16, c.5, legge 8 novembre 2000, n.265);

- 4) aliquota diversificata per gli immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all'abitazione principale o per alloggi non locati (*art.6, c.2, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.504*);
- 5) aliquota agevolata per gli immobili posseduti da enti senza scopo di lucro (*art.6, c.2, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.504*);
- 6) aliquota minima del 4 per mille per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l'attività di costruzione e vendita di immobili (*art.8, c.1, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.504*);
- 7) riduzione dell'imposta al 50% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, oppure aumento fino a 258,23 euro della detrazione d'imposta, oppure ancora aumento oltre 258,23 euro della detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta (*art.8, c.3, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.504; art.58, c.3, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446*);
- 8) assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare non locata posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili residenti in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente (*art.3, c.56, legge 23 dicembre 1996, n.662*);
- 9) aliquota agevolata, anche inferiore al 4 per mille, fino all'esenzione dell'imposta a favore dei proprietari che concedono in locazione, a titolo di abitazione principale, immobili alle condizioni dei contratti-tipo (*art.2, c.4, legge 9 dicembre 1998, n.431; art.2, c.288, legge 24 dicembre 2007, n.244*);
- 10) aliquota maggiorata, anche superiore al 7 per mille e fino al 9 per mille, sugli immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni, limitatamente ai comuni di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia, e comuni confinanti con gli stessi, agli altri comuni capoluogo di provincia ed a quelli considerati ad alta tensione abitativa (*art.2, c.4, legge 9 dicembre 1998, n.431*).
- 11) aliquota ridotta, anche al di sotto del 4 per mille, per gli immobili adibiti ad abitazione principale del proprietario nei comuni capoluogo delle aree metropolitane e nei comuni ad alta tensione abitativa con essi confinanti, a condizione che resti invariato il gettito totale dell'imposta e previo incremento dell'aliquota, anche al di sopra del 7 per mille, da applicare alle aree edificabili i cui proprietari non si siano impegnati all'inalienabilità delle stesse nei termini e con le modalità stabilite dal regolamento comunale (*art.5 bis, c.4, D.L. 27 maggio 2005, n.86, convertito dalla legge 26 luglio 2005, n.148*).
- 12) riduzione dell'aliquota, fino all'esenzione, oppure detrazioni dall'imposta per gli insediamenti turistici di qualità di interesse nazionale (*art.1, c.593, legge 23 dicembre 2005, n.266*);
- 13) aliquota agevolata, inferiore al 4 per mille, per i soggetti passivi che installino impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica o termica per uso domestico e per le unità immobiliari oggetto degli interventi. (*art. 6, c. 2bis, aggiunto al D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 504, dall'art. 1, c. 6, lett. a, legge 24 dicembre 2007, n. 244*).
- 14) regolarità dei versamenti eseguiti da un contitolare anche per conto degli altri (*art.59, lett. i, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446*);
- 15) riscossione del tributo direttamente sul proprio conto corrente postale o presso la tesoreria comunale. (*artt. 6 e 8, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504; art.1, c.169, legge 27 dicembre 2006, n.296*).

Imposta di scopo²

- (Facoltativa) Deliberazione consiliare (**non istitutiva o in aumento**) sull'imposta di scopo destinata alla copertura di non oltre il 30% delle spese per la realizzazione di ope-

re pubbliche. (art.1, c.146, legge 27 dicembre 2006, n.296; art.1, c.169, legge 27 dicembre 2006, n.296).

Tassa provinciale ambientale²

- (Facoltativa) Deliberazione della misura (**non in aumento**) per l'anno 2009. (art. 298, c. 11, e art. 264, c. 1, lett. i, D. Lgs 3 aprile 2006, n.152).

Canone per l'installazione di mezzi pubblicitari²

- (Facoltativa) Deliberazione per l'adozione di regolamento che escluda l'applicazione, dall'anno 2009, nel territorio comunale dell'imposta, sottoponendo le iniziative che incidono sull'arredo urbano o sull'ambiente ad un regime autorizzatorio e assoggettandole al pagamento di un canone in base a tariffa. (art. 62, D.Lgs 15 novembre 1997, n. 446; art. 1, c.169, legge 27 dicembre 2006, n.296).

- Deliberazione di rideterminazione della tariffa del canone per l'esercizio 2009, se adottato, sulla base dell'indice dei prezzi al consumo rilevato dall'Istat. (art.7 octies, c.1, aggiunto al D.L. 31 gennaio 2005, n.7 dalla legge di conversione 31 marzo 2005, n.43; art. 1, c.169, legge 27 dicembre 2006, n.296).

Imposta provinciale di trascrizione²

- (Facoltativa) Deliberazione (**non istitutiva o in aumento**) sull'imposta provinciale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli richieste al pubblico registro automobilistico. Notifica della deliberazione al competente ufficio del pubblico registro automobilistico e all'ente che provvede alla riscossione. (art.52, c.2, e 56, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e art. 1, c.169, legge 27 dicembre 2006, n.296).

Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche²

- Deliberazione delle tariffe (**non in aumento**) e degli eventuali interventi esonerati per l'anno 2009, qualora non sia stato adottato il regolamento per l'applicazione del canone, sostitutivo della tassa. Entro 30 giorni dall'adozione, la deliberazione deve essere trasmessa alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero dell'economia e finanze. (art. 57, c. 2, D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507; art. 1, c.169, legge 27 dicembre 2006, n.296).

Canone per l'occupazione spazi ed aree pubbliche²

- (Facoltativa) Deliberazione per l'adozione di regolamento che preveda l'assoggettamento a canone, dall'anno 2009, in sostituzione della tassa, delle occupazioni, sia permanenti che temporanee, di strade aree e relativi spazi soprastanti o sottostanti appartenenti al demanio o patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati o di rideterminazione della tariffa del canone, se applicato, per l'esercizio 2009. (art. 63, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446; art. 1, c.169, legge 27 dicembre 2006, n.296).

Tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani²

- Deliberazione delle tariffe per l'anno 2009. Entro 30 giorni dall'esecutività, la deliberazione deve essere trasmessa alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero dell'economia e finanze. (art.238, c.11, e art. 264, c.1, lett. i, D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152; art.1, c.169 e 184, legge 27 dicembre 2006, n.296, nel testo modificato dall'art.1, c.166, lett. a, legge 24 dicembre 2007, n.244, e dall'art. 5, c. 1, lett. a, D.L. 30 dicembre 2008, n. 208).

- (Facoltativa) Deliberazione consiliare con la quale, ai fini della determinazione delle tariffe 2008, nei costi di esercizio del servizio gestito in regime di privativa comunale può essere considerato l'intero costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani, anziché

una percentuale non inferiore al 5% e non superiore al 15%. (*art.53, c.17, legge 23 dicembre 2000, n.388, e art.1, c.7, D.L. 27 dicembre 2000, n.392, convertito dalla legge 28 febbraio 2001, n.26*).

- (Facoltativa) Deliberazione consiliare di assimilazione, in tutto o in parte, ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali provenienti da attività economiche. (*art.17, c.3, legge 24 aprile 1998, n.128*).

Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni²

- Deliberazione delle tariffe (**non in aumento**) per l'anno 2009. Entro 30 giorni dall'adozione, la deliberazione deve essere trasmessa alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero dell'economia e finanze. (*art. 3, c.5 e art.35, c.2, D.Lgs 15 novembre 1993, n. 507; 1, c.169, legge 27 dicembre 2006, n.296*).

- (Facoltativa) Deliberazione di differimento dei termini di pagamento dell'imposta con scadenza anteriore alle variazioni regolamentari o tariffarie aventi decorrenza dal 1° gennaio. (*circolare ministero finanze, direzione centrale fiscalità locale, 5 febbraio 2001, n.1/FL*).

- (Facoltativa) Deliberazione, se non adottata per il 2002 - 2008 o modificativa di essa, di suddivisione delle località del territorio comunale in due categorie, in relazione alla loro importanza, per l'applicazione alla categoria speciale di una maggiorazione fino al 150% della tariffa normale, relativamente alle affissioni di carattere commerciale. (*art.4, c.1, D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507;1, c.169, legge 27 dicembre 2006, n.296*).

- (Facoltativa) Deliberazione regolamentare, se non adottata per il 2002 - 2008 o modificativa di essa, che prevede l'esenzione dall'imposta anche per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede di dimensioni complessive superiori a 5 metri quadrati. (*art.17, c.1 bis, D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507; 1, c.169, legge 27 dicembre 2006, n.296*).

Tassa sui concorsi²

- (Facoltativa) Deliberazione regolamentare se non adottata precedentemente, per la previsione di un diritto per la partecipazione a concorsi, fino a un massimo di euro 10,33. (*art.27, c.6, D.L. 28 febbraio 1993, n.55, convertito dalla legge 26 aprile 1983, n.131; art. 1, c.169, legge 27 dicembre 2006, n.296*).

Addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica²

- (Facoltativa) Deliberazione (**non in aumento**) per l'anno 2009 sull'addizionale, se la misura massima non è stata già raggiunta negli anni precedenti. (*art. 10, c. 8, legge 13 maggio 1999, n. 133, 1, c.169, legge 27 dicembre 2006, n.296*).

Tributi locali²

- Deliberazione delle tariffe (**non in aumento**) per l'anno 2009 dei tributi locali. (*art. 1, c.169, legge 27 dicembre 2006, n.296*).

- (Facoltativa) Deliberazione consiliare di determinazione dell'ammontare minimo da versare o da rimborsare per ciascun tributo. (*art.1, c.168, legge 27 dicembre 2006, n.296*).

- (Facoltativa) Deliberazione consiliare che consente di compensare crediti e debiti per tributi locali. (*art.1, c.167, legge 27 dicembre 2006, n.296*).

- (Facoltativa) Deliberazione consiliare sulla misura degli interessi per la riscossione e per il rimborso dei tributi. (*art.1, c.165, legge 27 dicembre 2006, n.296*).

Tariffe e prezzi pubblici²

- Deliberazione, presupposto per la formazione del bilancio, in ordine alle tariffe ed ai prezzi pubblici per l'anno 2009. (*art.172, c.1, lett. e, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267; art. 1, c.169, legge 27 dicembre 2006, n. 296*).

Programma triennale lavori pubblici²

- Deliberazione consiliare di approvazione del programma triennale dei lavori pubblici 2009 – 2011, con allegato elenco dei lavori da avviare nell'anno. (*D.M. 9 giugno 2005; artt.151, c.1, e 172, c.1, lett. d, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267*).

Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari²

- Deliberazione del Consiglio di approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, comprendente i beni immobili non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali suscettibili di valorizzazione o di dismissione, da allegare al bilancio di previsione 2009. (*art. 58, c. 2, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*).

Bilancio di previsione

- Deliberazione consiliare di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2009 composto da bilancio annuale 2009, bilancio pluriennale e relazione previsionale e programmatica 2009/2011. (*art.151, c. 1, legge 18 agosto 2000, n.267; art.13, c.4, D.Lgs. 12 aprile 2006, n.170; D.M. 13 dicembre 2008, in G.U. n.3 del 5 gennaio 2009*).

Esercizio provvisorio

- Cessazione esercizio provvisorio automaticamente autorizzato dal 1° gennaio 2009, se la deliberazione del bilancio 2009 non dovesse ancora essere stata adottata. (*art.163, c.1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267*).

- (Facoltativa) Deliberazione consiliare di autorizzazione della gestione in esercizio provvisorio sul bilancio 2009 approvato. (*art.163, c. 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267*).

Competenze gestionali degli assessori³

- (Facoltativa) Deliberazione con la quale i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti devono documentare il contenimento della spesa conseguente alla attribuzione, per l'anno 2009, ai componenti dell'organo esecutivo della responsabilità degli uffici e dei servizi e del potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale. La deliberazione deve essere adottata ogni anno, sussistendone l'esigenza, in sede di approvazione del bilancio. (*art.53,c.23, legge 23 dicembre 2000, n.388*).

Concessioni edilizie

- (Facoltativa) Deliberazione relativa a condizioni agevolate per i corrispettivi delle concessioni e gli oneri di urbanizzazione, relativamente ad alloggi da concedere in locazione per un periodo non inferiore a 15 anni, qualora non adottata precedentemente ed il comune non sia stato dichiarato in dissesto. (*art.35, legge 22 ottobre 1971, n.865*).

- (Facoltativa) Deliberazione di riduzione al 50% degli oneri correlati al costo di costruzione per l'esecuzione di interventi di recupero del patrimonio edilizio, qualora non adottata precedentemente. (*art.2, c.15, legge 24 dicembre 2003, n.350*).

Certificazione costo dei servizi

- (Termine perentorio) Trasmissione della certificazione relativa all'anno 2008, sulla copertura percentuale dei servizi a domanda individuale, di quello acquadottistico e di quello relativo al servizio smaltimento rifiuti urbani. L'obbligo sussiste per gli enti dissestati, a partire dell'anno di delibera dello stato di dissesto e per tutto il quinquennio di durata del risanamento, per gli enti strutturalmente deficitari, per quelli che non hanno

approvato il rendiconto 2007 e che non hanno prodotto il certificato di rendiconto. (D.M. 26 marzo 2007).

Certificazione mutui

- (Termine perentorio) Trasmissione alle prefetture competenti per territorio del certificato relativo alla richiesta del contribuente a concorso dell'onere di ammortamento dei mutui contratti nel 2008, a valere su eventuali quote 1992 e retro non ancora utilizzate del fondo sviluppo investimenti. (art.46 bis, c.2, D.L. 23 febbraio 1995, n.41, convertito dalla legge 22 marzo 1995, n.85).

Certificazione Iva servizi non commerciali

- (Termine perentorio) Presentazione al ministero interno, per il tramite delle prefetture competenti per territorio, della certificazione annuale degli oneri sostenuti a titolo di imposta sul valore aggiunto sui contratti stipulati per l'affidamento della gestione di servizi non commerciali per i quali è previsto il pagamento di una tariffa da parte degli utenti a soggetti esterni all'amministrazione, ai fini dell'attribuzione del contributo statale. (art.6, c.3, legge 23 dicembre 1999, n.488, nel testo modificato dall'art.1, c.711, legge 27 dicembre 2006, n.296; art.2, c.9, legge 24 dicembre 2007, n.244; D.P.R. 8 gennaio 2001, n.33).

Informazione e comunicazione

- Comunicazione annuale, anche in mancanza di spesa, all'autorità per le garanzie nelle comunicazioni delle somme impegnate nel 2008 per l'acquisto, ai fini di pubblicità istituzionale, di spazi sui mezzi di comunicazione di massa. (art.10, delibera autorità per le garanzie nelle comunicazioni 24 aprile 2002, n.129/02/CONS, nel testo sostituito con delibera 7 marzo 2005, n.139/05/CONS, in G.U. n.67 del 22 marzo 2005).

Acquisto beni e servizi

- Sono resi disponibili, per iniziativa del ministero economia e finanze, attraverso Consip S.p.a., strumenti di valutazione della comparabilità di beni e servizi e per l'utilizzo dei detti parametri. (art.2, c.572, legge 24 dicembre 2007, n.244).

Anagrafe tributaria

- Trasmissione annuale all'agenzia delle entrate dell'elenco dei nominativi dei dipendenti autorizzati all'accesso all'anagrafe tributaria. (art.23 bis, c.28 sexies, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).

- Trasmissione al ministero economia e finanze, centro informativo del dipartimento delle entrate, del supporto magnetico contenente i dati relativi ai contratti di appalto, di somministrazione e di trasporto conclusi mediante scrittura privata e non registrati, di importo complessivo non inferiore a euro 10.329,14 al lordo di Iva, stipulati nell'anno precedente. (art.20, c.1, D.P.R. 29 settembre 1973, n.605, nel testo sostituito dall'art.20, c.2, lett. e, legge 30 dicembre 2001, n.413; D.M. 6 maggio 1994; D.M. 18 marzo 1999).

Trasferimenti statali

- Trasmissione all'ufficio territoriale di governo competente per territorio, pena la mancata erogazione del contributo, della certificazione relativa al contributo per rimborso delle spese sostenute nell'anno precedente per il personale dipendente dalla S.p.a. FIME assunto dagli enti locali. (art.1, legge 23 luglio 1998, n.251; circolari ministero interno, direzione centrale finanza locale, 23 maggio 2002, n. F.L. 12/2002, e 24 gennaio 2007, n. F.L. 2/2007).

Albo dei dirigenti

- Trasmissione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, delle schede informative relative al personale dirigente in servizio al 31 dicembre dell'anno precedente, ai fini dell'aggiornamento dell'albo dei dirigenti pubblici. (DPR. 11 marzo 1994, n. 374).

Patto di stabilità interno

- Trasmissione, da parte delle province e dei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, al ministero dell'economia e finanze –dipartimento della ragioneria generale dello Stato- I.Ge.P.A. – ufficio II, della certificazione annuale 2008 sul saldo finanziario. (art. 1, c. 686, legge 27 dicembre 2006, n.296, nel testo modificato dall'art. 1, c. 379, lett. l, legge 24 dicembre 2007, n. 244).

- Verifica, da parte del collegio dei Revisori, del rispetto dell'obiettivo programmato del saldo finanziario di competenza e di cassa a tutto l'anno 2007. (art. 1, c. 32, legge 30 dicembre 2004, n. 311; art. 1, c. 150, legge 23 dicembre 2005, n. 266; art. 1, c. 701, legge 27 dicembre 2006, n.296; punto 2.2., lett. b, circolare ministero economia e finanze, 22 febbraio 2007, n.12).

Estinzione anticipata mutui

- Pubblicazione sul sito istituzionale del ministero dell'interno delle certificazioni presentate da province e comuni entro il 28 febbraio attestanti l'indennizzo, la penale od altro onere in aggiunta al debito residuo strettamente correlato all'estinzione anticipata di mutui e prestiti obbligazionari con l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione nell'anno 2008. A fronte delle somme corrisposte è attribuito, per gli anni 2007, 2008 e 2009, un contributo incentivante l'estinzione anticipata fino alla concorrenza di 30 milioni di euro annui e, comunque, di 90 milioni di euro complessivi nel triennio 2007-2009 (art. 187, c. 2, lett. b, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, nel testo modificato dall'art. 1, c. 13, legge 24 dicembre 2007, n. 244; art. 11, D.L. 1 ottobre 2007, n. 159, convertito dalla legge 29 novembre 2007, n. 222; D.M. 13 febbraio 2008, in G.U. n. 57 del 7 marzo 2008).

Bonus famiglie

- Termine ultimo per la presentazione, da parte dei dipendenti aventi diritto, della richiesta del bonus famiglie in riferimento ai redditi del periodo d'imposta 2008.(art. 1, c. 12, D.L. 29 novembre 2008, n. 185, nel testo della conversione in legge 28 gennaio 2009, n. 2).

- Erogazione ai dipendenti aventi diritto, secondo l'ordine di presentazione delle richieste e nel limite del monte ritenute disponibili, del bonus famiglie richiesto con istanza presentata entro il 28 febbraio 2009 in riferimento ai redditi del periodo d'imposta 2007. (art. 1, c. 7 e 8, D.L. 29 novembre 2008, n. 185, nel testo della conversione in legge 28 gennaio 2009, n. 2; circolare agenzia delle entrate, 3 febbraio 2009, n. 2/E).

1 Aprile - Mercoledì

Bilancio di previsione

- Avvio della procedura dell'intervento sostitutivo del Prefetto, in caso di mancata approvazione del bilancio 2009. (art. 2 quater, c. 1, D.L. 7 ottobre 2008, n. 154, convertito dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189).

Piano esecutivo di gestione³

- Deliberazione della giunta, nelle province e nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, di approvazione del piano esecutivo di gestione, sulla base del bilancio di previsione deliberato dal consiglio, di determinazione degli obiettivi di gestione e di affidamento degli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi. (art.169, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267).

- (Facoltativa) Deliberazione della giunta, nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, di approvazione del piano esecutivo di gestione, sulla base del bilancio di previsione deliberato dal consiglio, di determinazione degli obiettivi di gestione e di affidamento degli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi. *(art.169, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267).*

Servizi di riscossione

- Consegna dei ruoli all'agente della riscossione da cui decorre il termine di 5 mesi per la notifica della cartella di pagamento. *(art.1, c.148, legge 24 dicembre 2007, n.244).*

10 Aprile - Venerdì

Esecutività del bilancio⁴

- Scadenza del decimo giorno della pubblicazione della deliberazione di approvazione del bilancio 2009, alla quale è connessa l'esecutività del bilancio medesimo, qualora non sia stata dichiarata immediatamente eseguibile. *(art.134, c.3 e 4, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267).*

Rendiconto⁵

- Messa a disposizione del consiglio della proposta di deliberazione del rendiconto 2008 munito della relazione dell'organo di revisione. *(artt.151, c.7, e art.227, c.2, D.Lgs 18 agosto 2000, n.267).*

20 Aprile – Lunedì

Codifica dei conti pubblici

- Comunicazione al tesoriere di informazioni sulla consistenza delle disponibilità finanziarie depositate, alla fine del mese di marzo 2009, presso altri istituti di credito, al fine di consentire al tesoriere di trasmettere i dati, entro lo stesso termine, al sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE), unitamente alle informazioni codificate sulle disponibilità liquide complessive. *(D.M. 14 novembre 2006).*

Dati periodici della gestione di cassa

- Trasmissione alla Ragioneria provinciale dello Stato competente per territorio, per il tramite del tesoriere, dei modelli di rilevazione dei flussi di cassa del 1° trimestre 2009. L'inadempienza comporta la sospensione dei trasferimenti statali e il divieto di effettuare prelevamenti dalle contabilità speciali presso le tesorerie provinciali dello Stato. L'inadempienza dei tesorieri può comportare la risoluzione del contratto in corso. *(artt. 29, 30 e 31, legge 5 agosto 1978, n.468; D.M. 15 novembre 2002; circolare ministero economia e finanze, ragioneria generale dello Stato, 15 novembre 2002, n.35; art.32, c.2, legge 27 dicembre 2002, n.289).*

Diritto di notifica⁶

- Richiesta alle amministrazioni pubbliche, per conto delle quali sono state effettuate notificazioni nel 1° trimestre 2009, di liquidazione e pagamento delle somme per diritti di notifica, debitamente documentate, spettanti al comune. *(D.M. 3 ottobre 2006).*

27 Aprile – Lunedì

Posta elettronica certificata

- DPCM sulle modalità di attuazione della casella di posta elettronica certificata per ciascun registro di protocollo (*art. 16bis, c. 6, aggiunto al D.L. 29 novembre 2008, n. 185, dalla legge di conversione 28 gennaio 2009, n. 2*).

30 Aprile – Giovedì

Bilancio di previsione⁶

- Trasmissione, da parte dell'organo di revisione, alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti di una relazione sul bilancio di previsione 2009, sulla base dei criteri e linee guida definiti dalla medesima Corte. (*art.1, c.167, legge 23 dicembre 2005, n.266*).

Fondo mobilità segretari

- (Termine perentorio) Versamento all'agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, sul c.c.p. n.36031037, del fondo di mobilità dell'anno 2008. (*deliberazione agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, 18 dicembre 2006, n.117/2006*).

Addizionale all'accisa sull'energia elettrica⁷

- Trasmissione al ministero dell'economia e finanze, mediante posta elettronica (dpf.accisa@finanze.it), delle eventuali deliberazioni provinciali di variazione dell'addizionale, per la pubblicazione nel sito del dipartimento per le politiche fiscali del Mef. (*D.M. 11 giugno 2007, in G.U. n.141 del 20 giugno 2007*).

Certificazione Ici

- Trasmissione al ministero interno ed alla Corte dei conti per la verifica della veridicità della certificazione relativa alla minore imposta accertata nell'anno 2008 per effetto dell'esenzione dall'Ici delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale, unitamente a quella dell'abrogata ulteriore detrazione introdotta dalla legge finanziaria 2008, ai fini della compensazione con trasferimento statale. (*art.77 bis, c.32, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; art. 2, c. 6 e 7, D.L. 7 ottobre 2008, n. 154, convertito dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189*).

Certificazione Iva servizi trasporto

- Presentazione al ministero interno, per il tramite delle prefetture competenti per territorio, della certificazione annuale attestante l'ammontare dei pagamenti eseguiti per Iva sui contratti di servizio stipulati per la gestione dei servizi di trasporto pubblico nell'anno 2008, ai fini dell'attribuzione del contributo erariale a saldo. (*D.M. 22 dicembre 2000*).

Programma triennale lavori pubblici³

- Trasmissione (entro trenta giorni dall'avvenuta approvazione) all'Osservatorio dei lavori pubblici di comunicazione attestante l'approvazione del programma triennale, con gli estremi dei relativi provvedimenti, e l'eventuale avvenuta pubblicazione sul sito internet dell'ente. (*art.14, c.11, legge 11 febbraio 1994, n.109; art.14, c.1, D.P.R. 21 dicembre 1999, n.554; D.M. 9 giugno 2005; comunicato Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici 16 ottobre 2002*).

Certificazione di bilancio³

- Trasmissione del certificato di bilancio 2009 all'ufficio territoriale di governo competente per territorio. (*art.161, c.2, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267*).

Certificazione spesa personale in aspettativa sindacale

- Termine perentorio entro il quale deve pervenire all'ufficio territoriale del governo competente per territorio la certificazione della spesa sostenuta per il personale cui è stata concessa aspettativa per motivi sindacali, ai fini dell'attribuzione del contributo statale. (*art.1 bis, c.1, aggiunto al D.L. 25 novembre 1996, n.599, dalla legge di conversione 24 gennaio 1997, n.5; circolari ministero interno, direzione centrale finanza locale, 28 settembre 1996, n. F.L. 24/96 e 16 gennaio 2007, n. F.L. 1/2007*)

Consorzi e società partecipate

- Comunicazione annuale, da parte degli enti locali al dipartimento della funzione pubblica, in via telematica e su supporto magnetico, dell'elenco dei consorzi di cui fanno parte e delle società partecipate totalmente o parzialmente, con l'indicazione di:

- ragione sociale;
- misura della partecipazione;
- durata dell'impegno;
- onere complessivo gravante, a qualsiasi titolo, per l'anno, sul bilancio;
- numero dei rappresentanti negli organi di governo;
- trattamento economico spettante a ciascun rappresentante. (*art.1, c.587, legge 27 dicembre 2006, n.296*).

Trasferimento immobili statali

- Termine annuale per avanzare richiesta all'Agenzia del demanio per l'acquisizione di beni immobili del patrimonio dello stato ubicati nel proprio territorio. (*art.80, c.4, legge 27 dicembre 2002, n.289*).

Rendiconto

- Deliberazione consiliare di approvazione del rendiconto relativo all'esercizio 2008. (*art. 151, c. 7, e art. 227, c. 2, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, nel testo modificato dall'art. 2 quater, c. 6, lett. a) e c), D.L. 7 ottobre 2008, n. 154, convertito dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189*)

Anagrafe tributaria

- Termine per le comunicazioni all'anagrafe tributaria, utilizzando il servizio telematico entratel o il servizio internet, dei dati catastali identificativi dell'immobile presso cui sono state attivati, rinnovati o modificati, nell'anno precedente, contratti per l'erogazione di energia elettrica, servizi idrici e del gas. (*art.7, c.5, D.P.R. 29 settembre 1973, n.605, nel testo modificato dall'art.1, c.332, lett. b, n.2, legge 30 dicembre 2004, n.311, e dall'art.2, c.14, lett. b, D.L. 30 settembre 2005, n.203, convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n.248; provvedimento agenzia delle entrate 2 ottobre 2006, in G.U. n.248 del 24 ottobre 2006*).

- Termine per le comunicazioni all'anagrafe tributaria, utilizzando il servizio telematico entratel o il servizio internet, dei dati relativi all'anno precedente di denunce di inizio attività presentate allo sportello unico comunale per l'edilizia, di permessi di costruire e di ogni altro atto di assenso rilasciato in materia di attività edilizia. (*art.7, c.1, D.P.R. 29 settembre 1973, n.605, nel testo modificato dall'art.1, c.332, lett. b, n.1, legge 30 dicembre 2004, n.311; provvedimento agenzia delle entrate 2 ottobre 2006, in G.U. n.245 del 20 ottobre 2006*).

- Termine per le comunicazioni all'anagrafe tributaria, utilizzando il servizio telematico entratel o il servizio internet, degli atti di concessione, di autorizzazione e licenza emessi dagli uffici pubblici nell'anno precedente. (*provvedimento agenzia delle entrate 2 ottobre 2006, in G.U. n.248 del 24 ottobre 2006*).

- Termine per le comunicazioni all'anagrafe tributaria, utilizzando il servizio telematico entratel o il servizio internet, degli estremi dei contratti di appalto, di somministrazione e di trasporto, conclusi nell'anno precedente mediante scrittura privata e non registrati. (*provvedimento agenzia delle entrate 2 ottobre 2006, in G.U. n.248 del 24 ottobre 2006*).

- Termine per la comunicazione all'Agenzia delle entrate, per via telematica, da parte degli enti che gestiscono il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, anche in regime di concessione, dei dati acquisiti nell'ambito dell'attività di gestione relativamente agli anni 2007 e 2008. In assenza di dati disponibili, la comunicazione potrà essere fatta in occasione di quella inerente all'anno 2009, ossia entro il 30 aprile 2010 (*art. 1, c. 106 e 107, legge 27 dicembre 2006, n. 296; provvedimento direttoriale agenzia delle entrate, 14 dicembre 2007, in G.U. n. 300 del 28 dicembre 2007, modificato con provvedimenti 14 febbraio 2008, n. 2008/24511, e 24 ottobre 2008, n. 2008/158180*).

Incarichi a pubblici dipendenti

- Comunicazione all'amministrazione di appartenenza dei dipendenti pubblici cui sono stati conferiti incarichi retribuiti, dei compensi erogati ai dipendenti stessi nell'anno precedente. L'omissione dell'adempimento non consente il conferimento di nuovi incarichi. (*art.53, c.11 e 14, D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165*).

Contributi e sovvenzioni

- Aggiornamento dell'albo dei soggetti cui sono stati erogati, nell'anno precedente, contributi, sovvenzioni, sussidi e benefici economici a carico del bilancio. (*art. 22, legge 30 dicembre 1991, n. 412; art.1, D.P.R. 7 aprile 2000, n.118*).

Bonus famiglie

- Trasmissione, in via telematica, all'Agenzia delle entrate delle richieste di bonus presentate dai dipendenti entro il 28 febbraio 2009 in riferimento ai redditi del periodo d'imposta 2007 e dell'importo erogato in relazione a ciascuna richiesta (*art. 1, c. 10, D.L. 29 novembre 2008, n. 185, nel testo della conversione in legge 28 gennaio 2009, n. 2*).

- Erogazione ai dipendenti aventi diritto, secondo l'ordine di presentazione delle richieste e nel limite del monte delle ritenute disponibili, del bonus famiglie richiesto con istanza presentata entro il 31 marzo 2009 in riferimento ai redditi del periodo d'imposta 2008 (*art. 1, c. 13, 14 e 15, D.L. 29 novembre 2008, n. 185, nel testo della conversione in legge 28 gennaio 2009, n. 2*).

Diritti di segreteria

- Riparto e liquidazione dei diritti di segreteria relativi al 1° trimestre dell'anno. (*art. 13, c. 1, legge 23 dicembre 1993, n. 559, D.M. 31 luglio 1995 e circolare Ministero dell'interno 31 luglio 1995, n. 35/95*).

- Versamento⁸ della quota di spettanza dell'Agenzia nazionale dei segretari sul c/c bancario n. 300059 intestato all'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, presso l'Istituto Bancario San Paolo - sede di Roma (cod. ABI 1025 - cod. CAB 3200 - cod. CIN I). (*deliberazione Agenzia per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, 1 marzo 2005, n.21*).

Gestione separata Inps⁶

- Termine per la presentazione con sistema automatizzato dei dati relativi alla denuncia dei compensi corrisposti nell'anno 2008 ai collaboratori coordinati e continuativi. (*circolare Inps, direzione centrale entrate contributive, 24 gennaio 2001, n. 16*).

Consumo energetico

- Comunicazione annuale alla Federazione Italiana per l'uso dell'energia elettrica del responsabile per la conservazione e l'uso dell'energia, se i consumi nell'anno superano il parametro di 1.000 tonnellate equivalenti di petrolio. (*art.19, legge 10/1991*).

Partecipazione all'accertamento fiscale

- Trasmissione all'agenzia delle entrate, tramite il sistema Entratel in modalità Web, delle segnalazioni suscettibili di utilizzo ai fini delle imposte sui redditi, relative alla dichiarazione degli utenti del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani nell'anno precedente. (*provvedimento direttoriale agenzia delle entrate, 14 dicembre 2007, in G.U. n.300 del 28 dicembre 2007*).

¹ Termine stimato, al fine di pervenire alla deliberazione consiliare di approvazione entro la scadenza di legge del 31 marzo 2009.

² Termine stimato. Provvedimento da adottare prima dell'approvazione del bilancio.

³ Termine stimato, conseguente a quello dell'avvenuta approvazione del bilancio 2009 alla scadenza del 31 marzo 2009.

⁴ Termine stimato, nel presupposto che il bilancio sia stato approvato il 31 marzo 2009 e la relativa deliberazione sia stata pubblicata il 1° aprile 2009.

⁵ Termine stimato, al fine di pervenire alla deliberazione consiliare di approvazione entro la scadenza di legge del 30 aprile 2009

⁶ Termine stimato.

⁷ Termine stimato, conseguente a quello dell'avvenuta approvazione del bilancio 2009 alla scadenza del 31 marzo 2009, dovendo l'adempimento essere eseguito entro trenta giorni dall'intervenuta esecutività della deliberazione. La pubblicazione fa venire meno l'obbligo di notificare il provvedimento al soggetto che provvede alla riscossione.

⁸ Se di importo superiore a euro 25,82